



Consiglio Regionale della Sardegna
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

DECRETO N. 3 DEL 25 maggio 2020.

N° 3 REG/GAR 25052020

OGGETTO Approvazione Regolamento interno sui controlli delle dichiarazioni sostitutive

LA GARANTE

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8, con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza;

VISTO il D.P.R. n. 445/2000;

RITENUTO opportuno disciplinare, con apposito regolamento, l'attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate all'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in relazione alle procedure poste in essere dal medesimo;

DATO ATTO che dall'approvazione del presente atto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale della Sardegna;

SENTITO il Capo Servizio Autorità di Garanzia, in ordine al presente atto.

DECRETA

- È approvato il Regolamento interno sui controlli delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Sardegna, nell'ambito dei procedimenti connessi allo svolgimento della propria attività istituzionale, che si allega al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale.

Cagliari, 25 maggio 2020

Visto

Il Capo Servizio Autorità di Garanzia ff.
(Dott.ssa Giancarla Marras)

f.to

Giancarla Marras

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza
(Avv. Grazia Maria De Matteis)

f.to

Grazia Maria De Matteis

REGOLAMENTO INTERNO SUI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento interno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg. del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. (di seguito: DPR 445/2000), disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate all'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambito dei procedimenti connessi allo svolgimento della propria attività istituzionale.

I controlli da effettuarsi sulle dichiarazioni sostitutive sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Art. 2 DEFINIZIONI

Per dichiarazioni sostitutive di certificazione si intendono tutti i documenti, sottoscritti dall'interessato, prodotti in sostituzione di qualsiasi certificato rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

Per dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dall'interessato, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non rilevabili da dichiarazioni, pubblici registri, albi od elenchi.

A tale categoria appartengono anche le dichiarazioni di conformità all'originale delle copie di documenti.

Art. 3 MODALITÀ DEI CONTROLLI

I controlli sono effettuati mediante due diverse tipologie di verifiche:

- dirette, mediante la consultazione diretta degli archivi delle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, anche mediante collegamento informatico tra banche dati, nei limiti e alle condizioni indicati dalla stessa ai fini di assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- indirette, mediante la richiesta alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, inviata anche attraverso strumenti informatici o telematici, di conferma scritta della corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze dei registri e documenti da questa detenuti.

Per i controlli concernenti dichiarazioni sostitutive di certificati afferenti alla competenza di soggetti esteri o soggetti di diritto privato, il controllo sulla dichiarazione è effettuato mediante istanza di esibizione al soggetto dichiarante della certificazione originale o copia conforme ad esso.

I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati dagli uffici del Garante con tutti i mezzi istruttori a disposizione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le istanze di

esibizione di documenti, sia all'interessato che a terzi soggetti in grado di comprovare la rispondenza a verità di quanto dichiarato o la conformità all'originale della copia documentale prodotta.

Art. 4

OGGETTO E TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

I controlli vengono effettuati sulle dichiarazioni sostitutive presentate in relazione ai procedimenti amministrativi per i quali sono rese e che possono riguardare, in particolare, procedure selettive finalizzate alla formazione di elenchi o graduatorie.

Nello svolgimento dell'attività di verifica sono adottate le seguenti modalità:

- controllo puntuale, su tutte le dichiarazioni presentate;
- controllo a campione, su un numero predeterminato di dichiarazioni sul totale di quelle presentate;
- controllo mirato, in caso di ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato;

I controlli possono essere preventivi, se compiuti durante l'iter procedimentale, o successivi se sono effettuati in un momento successivo rispetto all'adozione dei provvedimenti.

La scelta fra controllo preventivo o successivo è rimessa alla valutazione del responsabile del procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni sostitutive sono rese, tenuto conto della durata del procedimento, della tipologia delle dichiarazioni rese, della complessità dei controlli e della rilevanza degli effetti del provvedimento conclusivo.

Art. 5

CONTROLLI A CAMPIONE

Il controllo a campione, fatte salve le ipotesi in cui sia previsto dalla normativa un controllo puntuale nonché quelle di cui al successivo articolo 5, costituisce la modalità ordinaria per la verifica delle dichiarazioni sostitutive e viene effettuato estraendo in modo casuale, dalla totalità delle dichiarazioni relative ad un determinato procedimento amministrativo (c.d. lista di campionamento), un congruo numero di dichiarazioni, determinato in percentuale su quello complessivo, costituente una base sufficientemente indicativa per la valutazione della veridicità delle dichiarazioni rese nei procedimenti di competenza dell'Ufficio del Garante.

Tale percentuale è determinata, a seconda della numerosità della lista di dichiarazioni da verificare, nelle seguenti misure: 10% per un numero da 51 a 100 e superiori; 15% da 20 a 50; 20% da 2 a 19. Il numero risultante dall'applicazione della percentuale sarà approssimato per eccesso ed in ogni caso il numero delle dichiarazioni da controllare non potrà essere inferiore a 1.

La selezione del campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo viene effettuata con l'utilizzo di sistemi di sorteggio casuale.

Le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del Responsabile del Servizio, alla presenza del Garante e del funzionario incaricato dell'istruttoria del procedimento amministrativo, oltre che di un testimone, e si concludono con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti e corredato dalla documentazione attestante la lista di campionamento e le risultanze del sorteggio.

Art. 6

CONTROLLI PUNTUALI

Qualora dall'effettuazione delle operazioni di controllo sul campione scaturisca un risultato negativo per un numero di dichiarazioni superiore al 50% delle dichiarazioni controllate ed in ogni altro caso in cui si ritenga opportuno e necessario, si procederà ad un controllo puntuale sulla totalità della lista di campionamento.

Si procederà, altresì, ad un controllo puntuale nell'ipotesi di un'unica dichiarazione sostitutiva acquisita al procedimento.

Art. 7

CONTROLLI IN CASO DI RAGIONEVOLE DUBBIO

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive deve essere effettuato ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi sulla autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti casi:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali e inidonei a consentire una valutazione adeguata;
- indeterminatezza della situazione descritta;
- impossibilità di raffrontarla con documenti o altri elementi di riscontro;
- lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.

ART. 8 TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

I controlli devono essere attivati dal Responsabile del Servizio su iniziativa del funzionario che istruisce il procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni sostitutive sono rese, nei tempi stabiliti dalla normativa di settore e applicabile allo specifico procedimento e comunque in tempi idonei a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

In ogni caso, la richiesta di attivazione dei controlli deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento finale relativo al procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni sostitutive sono rese.

ART. 9 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si applica la normativa concernente la materia e, in particolare, il D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.